



**MOVIMENTO
FORENSE
PADOVA**

Convegno accreditato
ai fini della Formazione
Professionale Continua
dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Padova
per 3 crediti formativi

ALIENAZIONE PARENTALE E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - LA TUTELA DEI RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI MINORI -

22 SETTEMBRE 2017 - Ore 14.30 - 18.30

Sala Conferenze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 55

Indirizzo di saluto

Avv. Edoardo Ferraro

Presidente MF Padova

Visione del cortometraggio

"Mamma non vuole"

Confronto con l'autore del soggetto e sceneggiatore

Amedeo Gagliardi

Relazioni

Dott.ssa Barbara Bononi

Psicologa forense - CTU civile e penale presso il Tribunale di Padova e il Tribunale di Rovigo

La genesi dell'alienazione parentale

Avv. Eva Vigato

Avvocato del foro di Padova - Associata del Movimento Forense

I principali reati in ambito familiare: maltrattamenti in famiglia e AP

Avv. Massimo Osler

Avvocato del foro di Padova - Segretario della Camera Minorile di Padova

L'interesse del minore e la tutela dei rapporti continuativi coi genitori

ISCRIZIONE
SFERA



90 POSTI COMPLESSIVI

Iscrizioni tramite il sistema SFERA dal sito
dell'Ordine degli Avvocati di Padova
per i colleghi del foro patavino (80 Posti)
Iscrizione via email all'indirizzo
movimentoforensepadova@gmail.com
per i colleghi fuori foro (10 posti)

ISCRIZIONE
E-MAIL



VISIBILE DAL 30.09.17
SUL CANALE



MOVIMENTO FORENSE
SEZIONE DI PADOVA



@Movforense



Pagina Facebook



Gruppo LinkedIn

22/09/2017

www.avvocatoeduardoferraro.it

TITOLO XI
DEI DELITTI
CONTRO LA
FAMIGLIA

Capo I - DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO

Capo II - DEI DELITTI CONTRO LA MORALE
FAMILIARE

Capo III - DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI
FAMIGLIA

Capo IV - DEI DELITTI CONTRO
L'ASSISTENZA FAMILIARE

DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO

556 – BIGAMIA

558- INDUZIONE AL MATRIMONIO TRAMITE INGANNO

(559 – *ADULTERIO*)

(560 – *CONCUBINATO*)

DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE

564 – INCESTO

565- ATTENTATI ALLA MORALE FAMILIARE COMMESSI COL MEZZO
DELLA STAMPA

DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA

566 – SUPPOSIZIONE O SOPPRESSIONE DI STATO

567 – ALTERAZIONE DI STATO

568 – OCCULTAMENTO DI STATO DI UN FIGLIO

DEI DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE

570 – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

571 – ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA

572 – MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

573 – SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI

574 – SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI

574bis – SOTTRAZIONE E TRATTENIMENTO DI MINORE ALL'ESTERO

574ter – COSTITUZIONE DI UN'UNIONE CIVILE AGLI EFFETTI DELLA LEGGE
PENALE

Art. 388 c.p.

Mancata
esecuzione
dolosa di un
provvedimento
del Giudice

Procedibilità: a *querela* di parte

Competenza: Tribunale monocratico

Misure cautelari: non consentite

Prescrizione: 6 anni

Reato proprio: può commetterlo solo chi ha una specifica qualifica o si trova in determinate situazioni giuridico - sociali

Dolo specifico: l'autore pone in essere un fatto ulteriore non necessario per la commissione del reato

Comma 2: sufficiente il dolo generico

Art. **388, co. 2** (1° parte) c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice

- **Elusione dell'esecuzione**
- **Provvedimento** del giudice civile, amministrativo o contabile **concernente l'affidamento** di minori/altre persone incapaci

Art. 388, co. 2 (1° parte) c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice

Elusione

*«la condotta di elusione deve sostanziarsi in **qualunque comportamento** che ponga nel nulla o aggiri le finalità del provvedimento giudiziale sui minori, il cui contenuto ed i relativi obblighi devono essere valutati non in termini letterali, ma alla luce dell'**interesse del minore** che vi è sotteso e che ne costituisce la ragion d'essere» (C., Sez. VI, 14.3.2017, n. 20801)*

Art. 388, co. 2 (1° parte) c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice

Elusione

- «*elude un provvedimento giudiziale, così realizzando il reato di cui all'art. 388, 2° co., la donna affidataria dei figli minori che **trasferisce all'estero** la propria dimora senza avvertire e senza chiedere un adeguamento delle prescrizioni giudiziali, così gravemente ostacolando il diritto di visita dell'altro genitore, come definito dal giudice civile. (C., Sez. VI, 11.6.2015, n. 33983)*
- Ancora con riferimento al diritto di visita dei figli minori da parte del genitore non affidatario, per, già integra una condotta rilevante ai sensi dell'art. 388, 2° co., **il mero rifiuto di ottemperare** al provvedimento del giudice da parte del genitore affidatario, **salva** la sussistenza di contrarie indicazioni di particolare gravità, quando l'attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria collaborazione.» (C., Sez. VI, 18.3.2016, n. 12391)

Art. 388, co. 2 (1° parte) c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice

Concernente l'affidamento

- «la tutela penale **non** può essere estesa ai provvedimenti **patrimoniali** consequenziali al provvedimento di affidamento, che non concernono l'affidamento in sé e le sue modalità stabilite dal giudice» (C., Sez. VI, 20.10.1995)
- «l'inosservanza dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli minori - statuito dal giudice nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi - **non integra** gli estremi del delitto di cui all'art. 388, 2° co., in quanto detta previsione **attiene ai rapporti personali** e non a quelli economici del provvedimento emesso in sede di separazione; ne consegue che solo gli obblighi relativi ai primi assumono rilevanza penale ove violati» (C., Sez. VI, 2.5.2000)
- «escluso quando le condotte possano essere imposte da concrete esigenze sopraggiunte, che non si pongano in contrasto con **gli interessi del minore**, atteso che l'elemento costitutivo di tale delitto sussiste solo quando i comportamenti illeciti siano finalizzati ad impedire di fatto l'esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole» (C., Sez. VI, 16.12.2014, n. 1784)

Art. 388, co. 2 (1° parte) c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice

Dolo generico

- *Ai fini dell'**esclusione del dolo**, quale elemento soggettivo del reato di cui all'art. 388, 2° co. occorre dimostrare che il genitore affidatario, nell'impedire al genitore non affidatario il diritto di visita ricusato dal figlio minore, è stato concretamente mosso dalla **necessità di tutelare l'interesse** morale e materiale **del minore** stesso. (Nel caso concreto si è annullata la sentenza gravata avendo la stessa escluso la sussistenza del predetto elemento, sebbene lo stesso era, invero, ravvisabile, anche se in forma attenuata, dal momento che non vi era stata alcuna **attiva e doverosa collaborazione** da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri con l'altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile) (C., Sez. VI, 7.4.2011, n. 26810).*
- *è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta del genitore affidatario che aveva rifiutato di consegnare la figlia minore all'altro genitore, **non presentatosi all'appuntamento** concordato in un luogo ove **non era possibile affidare** il minore ad altre persone (C., Sez. VI, 28.2-8.3.2012, n. 9190).*

Art. 388, co. 2 (1° parte) c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice

Ordini di protezione (titolo IX bis c.c.)

- L'art. 6, L. 4.4.2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», introduce quella che potremmo definire **elusione dell'ordine di protezione in ambito familiare** e che sembra assimilabile alla elusione di cui all'art. 388 co. 2 c.p.

*«**chiunque elude** l'ordine di protezione previsto dall'art. 342 ter c.c., ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio **è punito con la pena stabilita dall'art. 388, 1° co.** Si applica altresì l'ult. co. del medesimo art. 388».*

Art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Procedibilità: *d'ufficio* nel n. 1) e, se commesso nei confronti di minori, nel n. 2) del comma 2);

a *querela* di parte negli altri casi

Competenza: Tribunale monocratico

Sanzione: pena alternativa (comma 1)

pena congiunta (comma 2)

Misure cautelari: art. 282*bis*, comma 6, c.p.p.

Prescrizione: 6 anni

Reato permanente: gli *effetti antigiusdici* permangono oltre l'evento; la prescrizione inizia a decorrere (*dies a quo*) da quando cessa la permanenza (art. 158 c.p.)

Dolo generico: coscienza e volontà di sottrarsi agli obblighi, nel comma 2, consapevolezza dello stato di bisogno.

Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

3 autonome figure di reato- 3 ratio

- **violazione degli obblighi di assistenza familiare-**
assistenza morale e comunione di vita (comma 1)
- **malversazione o dilapidazione dei beni - integrità del patrimonio (comma 2, n. 1)**
- **violazione dell'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza - interesse solidaristico di familiari bisognosi (comma 2, n. 2)**

Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

- Clausola di sussidiarietà (u.c.): concorso con il reato di maltrattamenti (→ art. 572 c.p.)
- Obblighi di assistenza familiare: rinvio
 - art. 143 c.c.
 - art. 147 c.c.
 - art. 148 c.c.
- Dilapidare: *sperperare*
- Malversare: *appropriarsi indebitamente*

Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Mezzi di sussistenza

- concetto **indipendente** da quello civilistico di **mantenimento** (comparazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi)
- «*i mezzi economici **minimi** indispensabili per soddisfare le più elementari necessità di vita (vitto, medicinali, alloggio, vestiario)*»
- **stato di bisogno**: è la mancanza di mezzi di sussistenza che integra il reato

Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Questione 1

La disciplina prevista nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio ex [art. 12 sexies](#) L. 1.12.1970, n. 898.

«Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale».

- Ai fini della configurabilità del reato ex [art. 570, 2° co., n. 2](#), deve **escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento** dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale: a fronte della **corresponsione parziale dell'assegno** stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve, dunque, accertare se tale condotta **abbia inciso apprezzabilmente** sulla **disponibilità dei mezzi economici** che il soggetto obbligato deve fornire ai beneficiari, considerato altresì tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa l'oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore ([C., Sez. II, 10.2.2017, n. 24050](#)).

Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Questione 1

La disciplina prevista nell'ipotesi di scioglimento del matrimonio ex [art. 12 sexies](#) L. 1.12.1970, n. 898.

«Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale».

- Il reato di cui all'[art. 12 sexies](#), L. 1.12.1970, n. 898, richiamato dall'[art. 3](#), L. 8.2.2006, n. 54, è configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del **rapporto di convivenza** può configurarsi il **solo** reato di cui all'art. 570, 2° co., n. 2 ([C., Sez. VI, 6.4.2017, n. 25267](#)).

Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Questione 2

La violazione degli obblighi in caso di affidamento condiviso dei figli
ex art. 3 L. 8.2.2006, n. 54

"In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n.898»

- **Interpretazione restrittiva:** solo nei confronti dei figli minorenni e maggiorenni affidati (portatori di handicap o non autonomi economicamente art. 155 c.c): (C., Sez. VI, 22.9.2011; C., Sez. VI, 27.4.2011);
- **concorso formale eterogeneo:** tra il delitto di cui all'art. 12 sexies l. divorzio e quello di cui all'art. 570, 2° co., n. 2 qualora la mancata corresponsione dell'assegno divorzile faccia altresì mancare al figlio minore i mezzi di sussistenza (C., Sez. VI, 13.3.2012, n. 12307; C., Sez. VI, 16.6-26.9.2011, n. 34736)
- L'art. 3, L. 8.2.2006, n. 54 **non** può trovare applicazione in caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di **convivenza** in quanto la norma si riferisce solo alle ipotesi di separazione di genitori coniugati (C., Sez. VI, 7.12.2016-19.1.2017, n. 2666)

Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Prospettive di riforma

- Commissione Pagliaro (1988), incaricata di elaborare lo Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale
- **Art. 90** dello schema di delega: *perderebbero ogni riferimento a condotte dal contenuto vago e decisamente moraleggiante*, con previsione di condotte, riferibili oltre che al genitore anche a tutti coloro che fossero investiti di autorità o vigilanza sopra un minore, consistenti nella violazione di obblighi di assistenza connotati da una **marcata significazione di tipo materiale**:
 - violazione degli obblighi di assistenza economica verso i familiari ed il coniuge separato o divorziato;
 - violazione degli obblighi di assistenza fisica ai discendenti, agli ascendenti o al coniuge non separato, in stato di bisogno per malattia, per età o per infermità fisica;
 - violazione degli obblighi di istruzione obbligatoria nei confronti dei minori.

Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Procedibilità: *d'ufficio*

Competenza: Tribunale monocratico; Corte d'Assise (in caso di morte)

Misure cautelari: consentite; anche 282bis co. 6 c.p.p.

Prescrizione: 6 anni; 8 anni (co.2 , u.p.).

Reato proprio, plurioffensivo: incolumità psicofisica; rapporti di istruzione, cura, vigilanza, custodia; libertà personale (art. 13 Cost.); libera manifestazione di pensiero (art. 21 Cost.)

Dolo specifico (*ius corrigendi*)/generico?

Art. 571 c.p. – Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Casistica

- *Integra il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'**insegnante** che svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in comportamenti afflittivi dell'altrui personalità ([Cass. V, n. 47543/2015](#)).*
- *Non integrano il delitto di cui all'[art. 571](#) le condotte di un insegnante di **asilo nido** non violente e tipicamente affettuose, non potendo esse essere interpretate, per la loro connotazione di piccolo eccesso o mancanza di misura nella relazione tra l'educatore e il minore, come abuso in ambito scolastico (la S.C. ha escluso la sussistenza del delitto in presenza di comportamenti di un insegnante di asilo nido consisti in baci sulle labbra ed abbracci molto intensi ai bambini, [Cass. VI, n. 11795/2013](#)).*
- *Non integra la condotta di abuso di mezzi di correzione, ma quella di maltrattamenti ([art. 572](#)) la condotta del **datore di lavoro** e dei suoi preposti, che nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato abbiano posto in essere atti volontari idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale dei subordinati, quanto la finalità perseguita dagli agenti non sia la loro punizione per episodi censurabili, ma lo sfruttamento degli stessi per motivi di lucro ([Cass. VI, n. 10090/2001](#)).*

Art. 571 c.p. – Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Confronto con reato ex art. 572 c.p.

«l'eccesso di mezzi di correzione violenti concretizza il reato di maltrattamenti in famiglia e non rientra nella fattispecie di cui all'art. 571 c.p. neppure ove sostenuto da animus corrigendi, poiché l'intenzione soggettiva non è idonea a far rientrare nella fattispecie meo grave una condotta oggettiva di abituali maltrattamenti, consistenti, come nel caso di specie, in continue umiliazioni, rimproveri anche per futili motivi, offese e minacce, violenze fisiche» (C., Sez. VI, 30.06.2015, n. 30436)

Art. **571** c.p. – Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Prospettive di riforma

- disposizione, ritenuta dai più anacronistica, ridimensionata dalla stessa giurisprudenza;
- **Il Progetto Pagliaro** di Riforma del codice penale (1988), che nel capo II, intitolato "Dei reati contro la solidarietà familiare", in cui trovano collocazione alcuni dei reati oggi compresi nel capo IV "Dei delitti contro l'assistenza familiare" quali la sottrazione consensuale di minorenni, sottrazione di persona incapace, nonché alcune violazioni degli obblighi di assistenza familiare, **non contiene alcuna norma comprensiva di quelle che sono oggi le condotte sanzionate con il reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina.**

Art. 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Procedibilità: *d'ufficio*

Competenza: Tribunale monocratico (ud prel.);
Tribunale Collegiale (lesioni gravissime); Corte d'Assise
(morte)

Misure cautelari: consentite; anche art. 282*bis*,
comma 6, c.p.p.

Prescrizione: 12 anni (co.1); 18 anni (co 2, I parte); 30
anni (co. 3, II parte); imprescrittibile (co. 3, u.p.)

Reato di evento: sopraffazione sistematica;

Reato abituale: è necessario che i maltrattamenti si ripetano
per un periodo di tempo apprezzabile

Dolo unitario: inscindibile nella coscienza e volontà
dei singoli atti

Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi – Modifiche 1/4

L'art. 4, 1° co., lett. d, L. 1.10.2012, n. 172 (entrata in vigore il 23.10.2012), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a [Lanzarote](#) il 25.10.2007, ha integralmente sostituito il testo dell'art. 572.

- riconoscimento espresso della rilevanza della **convivenza di fatto** ai fini della configurabilità del reato;
- Il fatto compiuto ai danni di un **infraquattordicenne** è ora contemplato come **circostanza aggravante** ad effetto comune nel [2° co. dell'art. 572](#)
- **Aumento** delle pene e termini di prescrizione **raddoppiati**

Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi - Modifiche 2/4

Il [D.L. 14.8.2013, n. 93](#), convertito in [L. 15.10.2013, n. 119](#), recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della **violenza di genere**, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", è ulteriormente intervenuto sulla disciplina del delitto di cui all'art. 572.

- **violenza commessa in ambito familiare e domestico.**
- ispirata dal contenuto della [Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#), ratificata dall'Italia con [L. 27.6.2013, n. 77](#), ma non ancora entrata in vigore per la mancata ratifica da parte di un numero sufficiente di Stati.

Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi - Modifiche 3/4

L. 15.10.2013, n. 119 ha abrogato il 2° co. dell'art. 572, prevedendo però una nuova **circostanza aggravante comune** (art. 61, n. 11 **quiquies**) per il caso di commissione del delitto di maltrattamenti (nonché di un delitto non colposo contro la vita e l'incolumità individuale ovvero contro la libertà personale) **in danno o in presenza di un minore degli anni diciotto (c.d.: violenza assistita) o in danno di una persona in stato di gravidanza.**

Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi - Modifiche 4/4

L. 15.10.2013, n. 119 introduce una serie di modifiche al codice di rito:

- obblighi informativi alla persona offesa previsti per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria;
- Estensione obbligo, per la polizia giudiziaria, di farsi assistere da un esperto di psicologia o psichiatria infantile per assumere a sommarie informazioni un minore;
- misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (non previsto però per il 572 c.p.)(art. 384bis c.p.p.);
- Estensione audizione protetta del minore in sede di incidente probatorio;
- l'ammissione della persona offesa del delitto di maltrattamenti al patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito.

Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi - Casistica

- «Possono essere riconosciute le **circostanze attenuanti generiche** ai genitori che, per la loro **inadeguatezza etno-culturale**, ritengono consentite **punizioni corporali** sul figlio minore che nel Paese di origine (Marocco) non costituiscono illecito, allorquando la loro incapacità culturale non gli ha permesso di rendersi conto della patologia diagnosticata al figlio stesso a causa dei loro atti» (C., Sez. VI, 15.2.2017, n. 10906);
- Il reato si configura qualora sia dimostrata la "**sistematicità**" di condotte violente e sopraffattrici, ancorché queste non realizzino l'unico registro comunicativo col familiare, ben potendo tali condotte essere **intervallate** da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la persona offesa (C., Sez. III, 11.2.2016, n. 14742; C., Sez. VI, 2.4.2014, n. 15147);

Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi – Casistica: separazione, mantenimento.

- *Il **deterioramento del rapporto** matrimoniale e la relazione extraconiugale del marito, manifestata alla moglie, **non integra** già di per sé il delitto di maltrattamenti, a meno che non sussistano altri elementi idonei a creare una situazione di sofferenza morale e fisica alla donna (C., Sez. VI, 29.9.2015, n. 43960);*
- *né integra il delitto **l'imposizione di scelte** economiche e organizzative familiari non condivise allo stesso modo da entrambi i coniugi, in assenza di vessazioni o violenze fisiche (C., Sez. VI, 29.9.2015, n. 43960);*
- *la condotta di maltrattamenti contro familiari o conviventi può consistere anche nella **privazione** pressoché totale del sostegno economico ai danni della persona offesa, a maggior ragione se unita ad ulteriori condotte vessatorie di altro genere (C., Sez. III, 19.1.2016, n. 18937);*
- *il delitto può essere integrato dal continuo ed invasivo controllo da parte del marito, divorato da una patologica ed incontenibile **gelosia** nei confronti della moglie, ma il giudice di merito deve vagliare con particolare attenzione la credibilità della vittima e dei testimoni, suoi prossimi congiunti (C., Sez. VI, 14.5.2015, n. 20126);*

Maltrattamenti o atti persecutori? **art. 572** c.p. e **612bis** c.p.
Concorso apparente di norme e assorbimento da parte di
reato più grave (**art. 572** cp.)

- **clausola di sussidiarietà** prevista al **1° co. dell'art. 612 bis** (che rende applicabile il più grave reato di **maltrattamenti** quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie): presupposto di **permanenza del vincolo familiare**;
- *è stata ritenuta configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori di cui al 2° co. dell'art. 612 bis in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la **sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo** o comunque della sua attualità temporale (C., Sez. V, 4.5.2016, n. 41665; C., Sez. II, 21.4.2016, n. 17719; C., Sez. VI, 19.11.2014, n. 6462; C., Sez. VI, 24.11.2011-20.6.2012, n. 24575, che ha fatto riferimento al caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata con la persona offesa).*
- *Si configura il reato di maltrattamenti in famiglia nell'ipotesi di **sussistenza del vincolo familiare**, mentre si configura il reato di atti persecutori nell'ipotesi del venir meno di detto vincolo (C., Sez. VI, 19.5.2016, n. 30704).*
- *Tra coniugi che siano soltanto **separati legalmente** e non ancora divorziati non si configura l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, bensì il reato di **maltrattamenti in famiglia** in ragione della **permanenza del vincolo familiare** nel caso di semplice separazione (C., Sez. VI, 1.2.2017, n. 10932).*

Art. 612bis c.p. Atti persecutori

Procedibilità: a *querela* di parte (6 mesi);
remissione solo processuale
d'ufficio (u.c.)

Competenza: Tribunale monocratico (ud. prel.)

Misure cautelari: consentite; anche art. 282*ter* c.p.p.

Prescrizione: 6 anni

Reato comune; reato proprio: **co. 2**; abituale: è richiesto che le minacce e molestie siano ripetute nel tempo

Dolo generico: coscienza e volontà delle reiterate condotte moleste e consapevolezza della loro rilevanza causale nei cfr. di uno degli eventi tipizzati

Art. **612bis** c.p. – Atti persecutori

- Il testo della norma è stato ulteriormente modificato dall'[art. 1, 3° co., D.L. 14.8.2013, n. 93](#), convertito in [L. 15.10.2013, n. 119](#), recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province". Il decreto, pur avendo un contenuto assai eterogeneo, è principalmente dedicato all'introduzione di nuove misure volte a contrastare la **violenza ai danni delle donne, con particolare riguardo alla violenza commessa in ambito familiare e domestico**. Tale scopo è stato realizzato sul piano sostanziale attraverso le modifiche apportate, in particolare, agli [artt. 572, 612 bis e 609 ter](#) e, sul piano processuale, attraverso l'introduzione di una serie di **innovazioni** volte a rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza in ambito domestico e di tutela della persona offesa. Tra queste ultime misure va ricordata, con particolare riferimento al delitto di cui all'art. 612 *bis*, la previsione **dell'arresto obbligatorio in flagranza** ([art. 380, 2° co., lett. l ter](#), c.p.p.).

Art. 612**bis** co. 2 c.p. – Atti persecutori aggravati

- **aumento di pena** (fino a 1/3);
- **reato proprio**: coniuge, anche separato o divorziato/persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero/fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
- **conseguenze della condotta: eventi alternativi**- un perdurante e grave stato di ansia o di paura/fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva/costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita
- Il Giudice è tenuto ad accogliere l'istanza di **patrocinio a spese dello Stato** presentata dalla persona offesa dal reato di *stalking* a prescindere dai limiti di reddito fissati dall'[art. 76, 1° co., D.P.R. 30.5.2002, n. 115](#), limiti che, invece, operano quando l'istante è il danneggiato del reato che intenda costituirsi parte civile nel processo penale ([C., Sez. IV, 15.2.2017, n. 13497](#))

Art. **612bis** co. 4 c.p. – Ammonimento del Questore

- Vi è poi una ulteriore ipotesi di procedibilità d'ufficio, collegata alla previsione della **procedura di ammonimento**, introdotta dall'[art. 8, D.L. 23.2.2009, n. 11](#).
- fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 *bis* (dunque, la procedura non sembra ammissibile nel caso in cui il reato sia procedibile d'ufficio: PISTORELLI, 8), la persona offesa può esporre i fatti all'**autorità di pubblica sicurezza** avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
- La richiesta è trasmessa senza ritardo al **questore**, il quale, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una **condotta conforme** alla legge e redigendo processo verbale, copia del quale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta anche l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni (BRICCHETTI, PISTORELLI, *Entra nel codice*, 69). Il D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito in L. 15.10.2013, n. 119, ha ora reso obbligatoria l'adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni (art. 1, 4° co., 14.8.2013, n. 93).
- la pena per il delitto di cui **all'art. 612 bis** è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per tale delitto quando il fatto è commesso da soggetto ammonito.

Art. 612bis co. 2 c.p. – Atti persecutori aggravati

- È configurabile l'ipotesi aggravata di cui al 2° co. dell'art. 612 bis in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei **maltrattamenti in famiglia** per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale (C., Sez. VI, 19.5.2016, n. 30704; C., Sez. II, 21.4.2016, n. 17719; C., Sez. VI, 24.11.2011-20.6.2012, n. 24575).
- La **reciprocità** dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno (C., Sez. III, 23.5.2013, n. 45648).

Art. **612bis** c.p. – Atti persecutori

Le misure a sostegno delle vittime di atti persecutori

- Anche il citato **D.L. 23.2.2009, n. 11**, segue la positiva tendenza, di tutti i recenti provvedimenti in materia, di affiancare alle misure *latu sensu* penali misure di sostegno alle vittime dei reati (ROMANO, *PS*, II, 407 ss.).
- Pertanto, si prevede che alla vittime del reato di atti persecutori siano fornite - da forze dell'ordine, **presidi sanitari** e istituzioni pubbliche - tutte le **informazioni relative ai centri antiviolenza** presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora questa ne faccia espressamente richiesta (art. 11 D.L.).
- Inoltre, si prevede la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di un **numero verde nazionale** a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati (art. 12 D.L.).
- Agli stranieri, vittime di delitti di violenza domestica, tra cui è compreso il reato di cui all'art. 612 *bis*, può essere concesso il **permesso di soggiorno** previsto all'art. 5, 6° co., D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, al fine di consentirgli di sottrarsi alla violenza (art. 18 bis, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, introdotto dall'art. 4, D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito in L. 15.10.2013, n. 119).

MISURE CAUTELARI

ART. 282bis C.P.P.

ART. 282ter C.P.P.

ART. 282quater C.P.P.

Reato permanente: gli *effetti antigiuridici* permangono oltre l'evento; la prescrizione inizia a decorrere (*dies a quo*) da quando cessa la permanenza (art. 158 c.p.)

Dolo generico: coscienza e volontà di sottrarsi agli obblighi, nel comma 2, consapevolezza dello stato di bisogno.

Misura cautelare ex [art. 282bis c.p.p.](#)
Allontanamento dalla casa familiare

- Allontanamento con prescrizioni:
 - Lasciare immediatamente la casa familiare;
 - Non farvi rientro se già allontanato;
 - Non accedervi senza autorizzazione (con eventuali modalità di visita) del Giudice;
 - Non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o.;
 - Ingiunzione di pagamento (f.e.) periodico di un assegno (anche a datore di lavoro): perde efficacia se sopraggiunge provvedimento civile;
 - Anche al di fuori dei limiti di pena del [280 c.p.p.](#) ed ev. [275bis c.p.p.](#): [570](#), [571](#), [572](#) (d'ufficio o aggravate), [600 segg.](#), [612 comma 2 c.p.](#) in danno di prossimi congiunti e convivente

Misura cautelare [ex art. 282bis, comma 3 c.p.p.](#)
la misura patrimoniale accessoria
del pagamento periodico di un assegno

- **Premessa: ratio della misura cautelare:** impedire il contatto tra l'indagato e la famiglia e **non** far perdere allo stesso il diritto all'uso dell'abitazione familiare;
- **Ingiunzione:** se ordinata al datore di lavoro è una particolare forma di p.p.t. (cfr: [art. 156, 6° co., c.c.](#)); l'ingiunzione, all'imputato o al datore di lavoro, perde efficacia con il venir meno della misura;
- **Persone conviventi:** i beneficiari della misura patrimoniale posta a carico dell'imputato vengono identificati nelle «persone conviventi», comprendendo così anche i figli maggiorenni che versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica;
- **l'assenza di «mezzi adeguati»** in cui si viene a trovare il nucleo superstite a seguito dell'allontanamento del prevenuto, si distingue da quello di «mezzi di sussistenza», (quest'ultimo ricomprendente «solo ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato»), analogamente a quanto previsto per il gemello di ordine di protezione [ex art. 342 ter, 2° co., c.c.](#): quindi non solo vitto e alloggio, ma anche libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione;

Misura cautelare [ex art. 282ter c.p.p.](#)

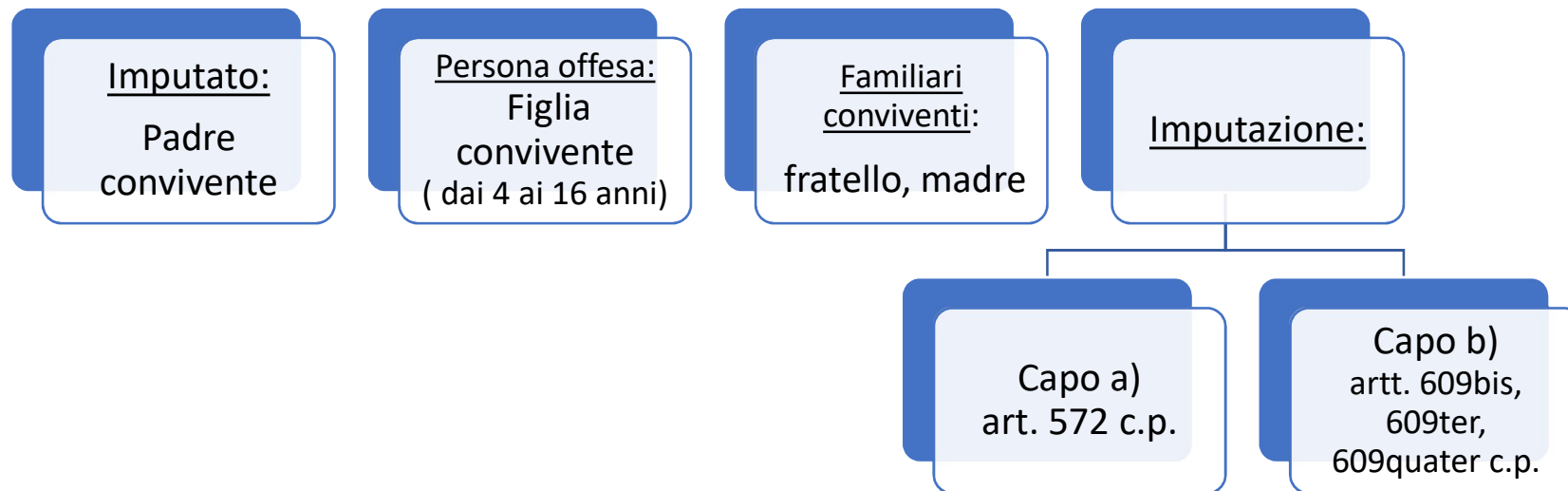
Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa

- divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; mantenere una determinata distanza dai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- Ulteriori esigenze di tutela: divieto di avvicinarsi/obbligo di mantenere una determinata distanza ai luoghi frequentati dai **prossimi congiunti** della p.o./persone con questa conviventi/legate da relazione affettiva;
- Vietare di comunicare con qualsiasi mezzo con la p.o./prossimi congiunti/altri legati a p.o.;

3 CASI PRATICI

- **CASO 1)** Violenza sessuale del padre sulla figlia: ipotesi difensiva di omissione da parte della madre;
- **CASO 2)** Maltrattamenti in famiglia da parte di entrambi i genitori e affido temporaneo extra familiare;
- **CASO 3)** Maltrattamenti in famiglia da parte di uno dei genitori (padre): ipotesi difensiva di Alienazione Parentale.





CASO 1

22/09/2017

Studio Legale Avv. Eva Vigato - www.avvocatoevavigato.it

Capo a)

- A) del delitto p. e p. dall'art. 572c.p., perché, in diverse e molteplici occasioni sottoponeva a maltrattamenti la propria figlia, nata il, in particolare e tra l'altro:
- > costringendola. tra ile il..... mediante violenza o minaccia, o comunque inducendola, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui la stessa versava, in ragione della sua età e del rapporto di parentela, a compiere e subire gli atti sessuali meglio descritti nel capo che segue e con le modalità in esso indicate:
- > a partire dall'estate, dopo avere cessato le condotte sopra indicate, offendeva ripetutamente e in molteplici occasioni l'onorabilità della propria figlia, rivolgendole appellativi quali scema, stupida, testa di cazzo e simili: rimproverandola. anche ingiustamente o per futili motivi. per qualsiasi cosa succedesse o non funzionasse in casa; dicendole che non aveva voglia di fare niente e che doveva andarsene di casa;
- > in plurime occasioni minacciando la figlia e gli altri familiari conviventi che li avrebbe picchiati e che li avrebbe uccisi o avrebbe comunque fatto loro del male; in alcune occasioni riversando la propria rabbia su oggetti, mobilia e finiture di casa;
- > costringendo la propria figlia a vivere in un clima di terrore e di soggezione, con conseguente stato di prostrazione fisica e psichica. [in.....(.....). per quanto riguarda i primi palpeggiamenti e baci (fatti di lieve entità); successivamente in(.....), in vari luoghi della provincia di

Capo b)

B) del delitto p. e p. dagli art. 81 comma 2 e 609 bis, 609 ter comma 2 e 609 quater comma I e 5 c.p., per avere, mediante atti di violenza e minaccia meglio di descritti, comunque abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui versava la figlia [REDACTED], nata il [REDACTED], in ragione della sua età e del rapporto di parentela, costretto la medesima a compiere e subire atti sessuali consistiti. in particolare e tra l'altro,

⇒ a partire dall'anno [REDACTED], in molteplici e distinte occasioni, nel palpeggiarla nelle parti intime e nel baciarla sulla bocca;

⇒ a patire dal [REDACTED], in molteplici e distinte occasioni, nell'indurla a compiere [REDACTED]. [REDACTED] violenza e minaccia consistite, di volta in volta, in tali occasioni, nell' immobilizzarla, tenendola ferma per le braccia; nell'attirlarla a sé e nel tenerla ferma, dopo averla afferrata per i capelli. strattonandola; in alcuni casi tappandole la bocca con la mano non appena la stessa provava ad urlare; mantenere su di essi il segreto, prospettandole che in caso contrario la madre l'avrebbe abbandonata o che comunque l'avrebbe lasciata per sempre sola e non le avrebbe più voluto bene; dicendole che altrimenti sarebbe stata una bambina cattiva; (-omissis-)

1

*“memoriale redatto da [REDACTED]”
(cfr. pag. 2 Sentenza), ma che sono in realtà redatti da una operatrice terza, sostituiscono, ambiguamente, il quadernone A4 di [REDACTED], quadernone autografo sul quale la Parte Civile avrebbe annota i pensieri, i ricordi di una vita ma che non è mai stato acquisito agli atti del processo;*

2

La tesi di Sigmund Freud e della figlia Anna (che parlò più esplicitamente di queste fantasie infantili) è stata a volte portata come prova nei Tribunali per smentire accuse di pedofilia. Si parla così di **“meccanismo di difesa”**, nella [teoria psicoanalitica](#), per indicare una funzione propria dell'[Io](#) attraverso la quale questa [istanza intrapsichica](#) si protegge da eccessive richieste [libidiche](#) o da esperienze di [pulsioni](#) troppo intense, che non è in grado di fronteggiare direttamente.

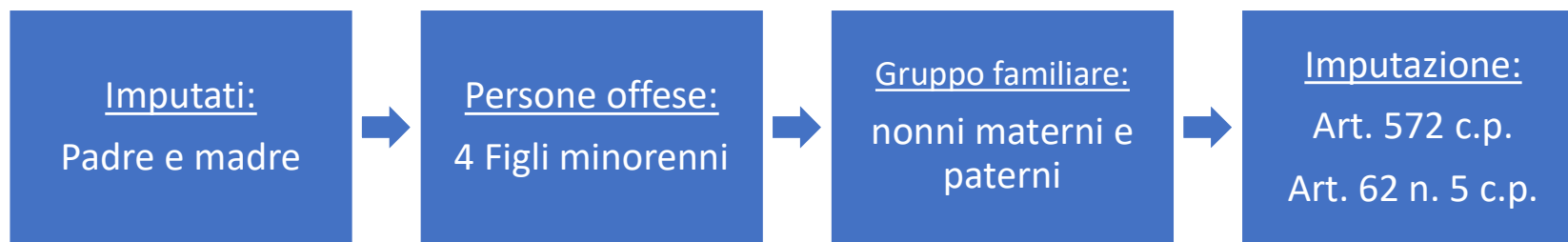
TESI DIFENSIVA 1):
la persona offesa non è credibile

Tesi
difensiva 2:
manca
prova
scientifica

*«non c'è un referto medico, né ginecologico, che provi la realtà fattuale sottostante le dichiarazioni della parte offesa / parte civile e su cui si basa, essenzialmente, la condanna inflitta al Sig. :
non c'è nemmeno una perizia medica che attesti malformazioni fisiche causate da penetrazioni subite in età infantile, né la denunciante ha riportato, negli anni, lesioni o altri segni di violenza incontrovertibili»*

Tesi
difensiva 3:
mancano
riscontri
testimoniali

«Carente, infine, appare la giustificazione data alla circostanza, di non poca importanza e pacificamente emersa dall'istruttoria di primo grado, che la madre, in tutti gli anni delle presunte violenze, non abbia mai visto, non abbia mai sentito nulla, che non sia mai stato ritrovato un asciugamano (...) che non abbia mai notato tracce fisiche (...)»



CASO 2

22/09/2017

Studio Legale Avv. Eva Vigato - www.avvocatoevavigato.it

51

Procedimento penale: Capo di imputazione

- del reato p. e p. dagli artl. 61 nr. 5), 110 e 572 c.p. perché, in concorso fra loro maltrattavano i propri figli minori conviventi ,e con le reiterale condotte di seguito meglio descritte; in particolare:
- - lo , durante la permanenza in casa, metteva in allo comportamenti violenti nei confronti dei bambini, in particolare contro Palrik, picchiandoli anche mediante l'utilizzo, di una cintura, tirando i capelli e lanciandogli contro qualsiasi oggetto trovasse a portata di mano (piallo di minestra, tavolo, sedia e posale), impartendo loro continui ordini al fine di soddisfare i suoi bisogni;
- - la , oltre a non intervenire in difesa dei figli quando venivano aggrediti dal padre con le condotte meglio descritte nel punto precedente, vietava alla figlia di vestirsi in maniera femminile, imponendole di indossare capi maschili, sempre con i capelli legati, ed obbligandola a svolgere le attività domestiche e di cura dei fratelli, ponendola in una condizione di sottomissione nei loro confronti
- - obbligavano i figli a vivere in un 'abitazione sporca, maleodorante, disordinata, fatiscente all'esterno e manchevole di ogni intervento manutentivo,•
- - ponevano i minori in un grave stato di trascuratezza igienico sanitaria, sia personale che dell'abbigliamento, che portava i ragazzi ad essere isolati ed emarginati dai coetanei, specialmente in ambito scolastico;
- - vietavano ai bambini di intrattenere amicizie con coetanei, né di svolgere attività extrascolastiche, quali andare al parco, svolgere attività sportive, fare passeggiate o
- 2 semplicemente intrattenersi al di fuori dell'abitazione familiare, costringendoli pertanto all'isolamento all'interno della loro abitazione;
- Fatto aggravato dall'essere stato posto in essere in circostanze di persona, con riferimento all'età minore dei figli, tale da ostacolare la privata e pubblica difesa.



Procedimento civile

Iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni:

Ricorso ai sensi della L. 184 del 1983 come modificata dalla L. 149 del 2001

Richieste

Chiede l'apertura del procedimento diretto alla **verifica della capacità genitoriale** per la tutela del diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia e **in via temporanea ed istruttoria**

1. il **collocamento urgente** dei/le minori in idoneo luogo protetto etero familiare;
2. Che, su richiesta del GD, sia incaricato il servizio sociale a **verificare la reversibilità** dell'attuale situazione di privazione di cure materiali e morali in cui versa il piccolo;
3. che sia **sospesa la responsabilità dei genitori e nominato un tutore provvisorio**, che secondo lo spirito e la lettera della L. 149 del 2001 possa assistere e rappresentare i minori in relazione alle loro concrete capacità di discernimento in funzione delle opzioni connesse alla procedura;
4. L'**ascolto del minore** come sopra assistito e/o rappresentato;

Conclude nel merito

chiedendo allo stato la **decadenza** dalla responsabilità genitoriale e la trasmissione degli atti al GT per la continuazione della gestione del minore da parte del tutore con l'intervento di protezione e sostegno del servizio sociale.

Iniziative del difensore

Perizia psicologica di parte:

Dialogo con servizi sociali:

Percorso genitoriale:

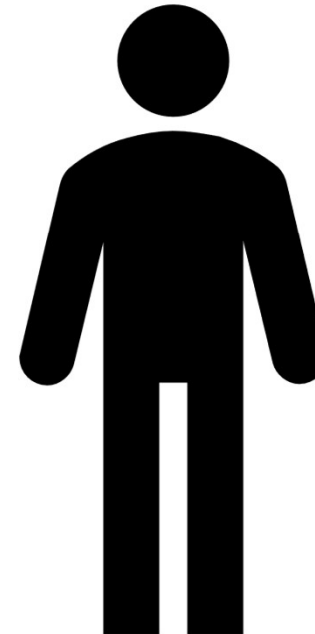
Test sulla madre



- persone eccessivamente **sensibili e diffidenti** e, conseguentemente, possono essere **ansiose** per la maggior parte del tempo, nonché **timorose e lamentose**. Avvertendosi vulnerabili, mostrano una tendenza a reagire in maniera esagerata anche al minimo stress e, nelle gravi difficoltà, reagiscono ritirandosi nelle proprie **fantasie**. Possono incontrare, per il loro stato ansioso, **difficoltà nella concentrazione e nel ragionamento**.
- Le persone con le caratteristiche di questo profilo mostrano spesso un grande bisogno di affetto e tendono ad essere **passivo-dipendenti nelle relazioni interpersonali**. Possono essere presenti **disorientamento, perplessità** e, in taluni casi (ma non nel soggetto qui considerato), anche allucinazioni.
- Le persone con questa personalità sono difficili da trattare con la psicoterapia, in quanto hanno un pensiero rimuginativo, hanno problemi nell'esprimere le loro emozioni. Possono alternare periodi di **ipercontrollo** a periodi di scoppi emotivi incontrollati.

Test sul padre

- *Non sembrano avere abilità introspettive e propendono alla **razionalizzazione** e alla **negazione**: si vedono come persona normali, responsabili e senza colpa. Non sono preoccupati per i loro problemi, che tendono a **minimizzare** con eccessivo ottimismo.*
- *Solitamente sono giudicati egoisti ed egocentrici, socievoli ed estroversi ma le relazioni che intrattengono sono **superficiali**. Sono preoccupati per se stessi e non sono coinvolti sinceramente nelle relazioni con le altre persone. Hanno un forte bisogno di attenzione e di affezione, diventando insicuri se questi vengono a mancare. Possono essere percepiti come passivi e manipolativi, mostrando risentimento e ostilità verso le persone che, a loro parere, non danno sufficiente attenzione e supporto. Pur essendo, generalmente, convenzionali e conformisti possono avere occasionali scoppi d'ira, anche se sono visti come **ipercontrollati e passivoaggressivi nelle relazioni**.*



Dialogo con Servizi e Percorso genitorialità

- Percorso psicologico;
 - Incontri periodici genitori – figli;
 - Contributo quota per affido etero familiare
-
- Colloqui con difensore;
 - Elaborazione strategia sinergica;
 - Percorso presso S.U.M. (Servizio Uomini Maltrattanti) per il padre.

CASO 3

Imputato:
padre;

Persone offese:
2 figli, madre
deceduta;

Imputazione:
art. 572 c.p.

Capo a)

- del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 572 c.p., perché maltrattava la moglie convivente (deceduta in data a causa di grave malattia) nonché i figli minori (nato e (nata il)) con abituali e durevoli condotte lesive della loro integrità fisica (sotto ponendoli a violente aggressioni e percosse) nonché del loro patrimonio morale, ingiuriandoli ripetutamente nonché minacciandoli di morte (anche con l'uso coltelli), così da costringerli ad un regime di vita abitualmente doloroso ed avvilente. In particolare e tra le altre condotte:
- nonostante la malattia che aveva colpito la moglie e che la costringeva a pesanti cure chemioterapiche, la colpiva ripetutamente, anche con un bastone che arrivava a romperle sulla schiena; in più occasioni minacciava e insultava la moglie, anche alla presenza dei figli minori che tentavano di difenderla; in più occasioni scagliava contro moglie e figli utensili da cucina e altri oggetti; in più occasioni colpiva, ingiuriava e minacciava i figli minori, anche entrando di notte con un coltello nella loro stanza e anche dicendo loro "ti ammazzo e ti sotterro insieme a tua madre".

Capo b)

- del delitto p. e p. dagli artt. 582, comma 2 e 585 c.p. con riferimento all'art. 576, comma 1, n. 5 e con riferimento all'art. 577, comma 1 n. 1, c.p. perché colpiva la figlia minore (nata il)
con uno schiaffo al volto nonché la mordeva ad un polso, così cagionandole lesioni giudicate guaribili in giorni 10 s.c.
- Reato aggravato dall'essere stato commesso ai danni della figlia.
- Reato aggravato dall'essere stato commesso in occasione del delitto di cui all'art. 572 c.p.
- Inil Con la recidiva specifica.

Iniziativa difensiva: A.P.

- Secondo Gulotta et al., i bambini che rientrano in tale livello hanno instaurato una relazione molto forte, quasi esclusiva, con il genitore alienante, condividendo incondizionatamente le sue fantasie “paranoiche” nei confronti del genitore alienato. Il legame simbiotico che si instaura tra il figlio e il genitore alienante può arrivare fino a una vera e propria “*folie à deux*” (Conway Rand, 1997a, 1997b). La continuazione di questo legame “malato” può rappresentare un grossissimo fattore di rischio per il minore che potrebbe portare all’insorgere di una psicopatologia permanente di tipo paranoideo (Gardner 1998a, 1999, 2001a). Il legame tra genitore alienante e figlio sarà così “*invischiato*” che quest’ultimo tenderà a fare propri i pensieri, le emozioni, i comportamenti del genitore, affermando che sono frutto di un pensiero autonomo (Ward, 1996).